



COMUNICATO STAMPA n. 105/26

Lussemburgo, 16 luglio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-280/25 | [Lin II] ¹

Lotta contro la frode grave agli interessi finanziari dell'Unione europea: la Corte spiega perché la sentenza Lin ² non ha violato né il principio di legalità in materia penale ³ né lo standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali che vieta al giudice di combinare diverse normative per istituire un regime di prescrizione in tale materia ⁴

In tale contesto, la Corte fornisce altresì precisazioni su ciò che si deve intendere per frode «grave» agli interessi finanziari dell'Unione.

La sentenza Lin del 24 luglio 2023 riguardava diversi cittadini rumeni condannati a pene detentive per evasione fiscale. Questi ultimi avevano contestato la loro condanna sostenendo che, in forza dello standard nazionale di tutela relativo all'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole (*lex mitior*), la loro responsabilità penale era prescritta ⁵. Tali cittadini rumeni si basavano, da un lato, su due sentenze della Corte costituzionale rumena pronunciate nel 2018 e nel 2022. Le sentenze in parola avevano invalidato una disposizione nazionale ⁶ che disciplinava le cause di interruzione ⁷ del termine di prescrizione in materia penale cosicché, per un periodo di quasi quattro anni, il diritto rumeno non prevedeva alcuna causa di interruzione di tale termine. I cittadini di cui trattasi si basavano, d'altro lato, su una decisione del 2022 dell'Alta Corte di cassazione e di giustizia rumena (in prosieguo: l'«ACCG»), la quale aveva dichiarato che tale assenza di causa di interruzione della prescrizione si applicava anche ai reati commessi tra il 2014 (momento dell'adozione della disposizione incostituzionale) e il 2018 (data di adozione della prima sentenza della Corte costituzionale), in forza del principio dell'applicazione retroattiva della *lex mitior* ⁸. La Corte era stata interrogata, in sostanza, sulla conformità di tali diverse sentenze pronunciate da giudici rumeni con il diritto dell'Unione, in particolare con le disposizioni volte a lottare efficacemente contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. Nella sentenza Lin, essa ha ricordato che gli Stati devono assicurarsi che le norme sulla prescrizione previste dal diritto nazionale consentano una repressione effettiva dei reati legati a frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, allo scopo di evitare un rischio sistemico di impunità di tali reati. Pertanto, la Corte ha dichiarato che i giudici rumeni dovevano disapplicare lo standard nazionale di tutela relativo alla *lex mitior*, quale sancito dalla decisione del 2022 dell'ACCG. Per contro, la Corte ha constatato la conformità al diritto dell'Unione delle sentenze della Corte costituzionale rumena pronunciate nel 2018 e nel 2022, poiché queste ultime applicavano il principio di legalità in materia penale e comportavano un rischio sistemico di impunità di portata minore rispetto all'applicazione dello standard nazionale di tutela della *lex mitior* sancito dalla decisione del 2022 dell'ACCG. A seguito della sentenza Lin, l'ACCG ha tuttavia giudicato, nel 2024, che i giudici rumeni non potevano disapplicare la sua decisione del 2022 senza violare i principi di legalità in materia penale e di divieto della *lex tertia*. Nella sentenza Lin II, pronunciata in data odierna, la Corte dichiara, in sostanza, che tale approccio dell'ACCG non è conforme al diritto dell'Unione.

Nella causa Lin II, l'amministratore di due società commerciali ha emesso fatture fiscali fittizie al fine di consentire a una terza società di ridurre la propria base imponibile. Il danno arrecato al bilancio dello Stato rumeno ammonta a 268 536 lei rumeni (RON) (circa EUR 59 304), mentre l'importo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) evasa ammonta a RON 163 656 (circa EUR 36 142), ledendo quindi gli interessi finanziari dell'Unione.

Accusato di complicità in frode fiscale, tale amministratore è tuttavia sfuggito a qualsiasi condanna. Infatti, la scadenza del termine di prescrizione della sua responsabilità penale è stata constatata in primo grado e successivamente confermata, il 21 marzo 2024, dalla Corte d'appello di Oradea (Romania). La procura presso la Corte d'appello di Oradea ha contestato, il 9 aprile 2024, quest'ultima sentenza dinanzi all'ACCG, ritenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente posto fine al procedimento penale applicando lo standard nazionale di tutela relativo alla *lex mitior*, quale sancito dalla decisione dell'ACCG del 2022 e, pertanto, senza tener conto della sentenza della Corte nella causa Lin. Nutrendo dubbi sulle modalità di applicazione, da parte dei giudici rumeni, della sentenza Lin, l'ACCG ha adito la Corte in via pregiudiziale. Essa le ha parimenti sottoposto una questione relativa all'interpretazione della nozione di frode «grave» nel diritto dell'Unione.

Nella sua sentenza in data odierna, che costituisce il prosieguo della sentenza Lin, la Corte, in primo luogo, **precisa la nozione di frode «grave» che lede gli interessi finanziari dell'Unione**. Essa dichiara infatti che, allorché nessuna disposizione nazionale fissa la soglia a partire dalla quale una frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione deve essere considerata «grave», la frode deve essere automaticamente qualificata come «grave», ai sensi della Convenzione PIF⁹, non appena il suo importo totale superi EUR 50 000, indipendentemente dal fatto che il danno effettivamente subito dal bilancio dell'Unione sia o meno inferiore a questa stessa soglia.

In secondo luogo, la Corte sottolinea **di non aver affatto dichiarato, nella sentenza Lin, che lo standard nazionale di tutela relativo all'applicazione del principio della *lex mitior*, quale previsto nel diritto rumeno, e che eccede le garanzie previste in materia dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, viola, a priori, il diritto dell'Unione**. Infatti, **la Corte si è limitata a dichiarare che il diritto dell'Unione osta a che tale standard nazionale di tutela, quale sancito nella decisione del 2022 dell'ACCG, sia applicato dai giudici rumeni a casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò era giustificato dalla circostanza che una siffatta applicazione aumenta notevolmente il rischio sistemico di impunità** per frodi del genere derivante già dalle sentenze della Corte costituzionale del 2018 e del 2022, le quali hanno comportato l'assenza di qualsiasi causa di interruzione dei termini di prescrizione in materia penale per quasi quattro anni.

In terzo luogo, la Corte rileva che la soluzione adottata nella **sentenza Lin non impone ai giudici rumeni di combinare più normative successive** al fine di creare, in via giurisprudenziale, un regime avente ad oggetto le modalità per il calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale. La sentenza Lin non impone quindi a tali giudici di disattendere lo standard nazionale di tutela relativo al divieto di applicazione di una *lex tertia*.

In quarto luogo, la Corte sottolinea che la soluzione adottata nella sentenza Lin **non viola neppure il principio di legalità dei reati e delle pene quale sancito all'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali e all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**. Infatti, il divieto imposto in tale sentenza ai giudici rumeni di applicare la decisione del 2022 dell'ACCG si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata della Corte e presentava quindi un carattere prevedibile. Peraltro, la Corte insiste sul fatto che, nella sua sentenza Lin, essa stessa ha constatato che tale decisione del 2022 faceva sorgere un rischio sistemico di impunità per le frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Non può quindi essere individuata alcuna incertezza in materia, poiché i giudici rumeni sono tenuti, conformemente alla sentenza Lin, a considerare un siffatto rischio come acquisito.

In quinto luogo, la Corte precisa che, in considerazione dell'importanza che riveste il principio dell'**autorità di cosa giudicata nel diritto dell'Unione**, tale diritto non impone di mettere in discussione le decisioni munite di autorità di cosa giudicata che abbiano constatato, applicando la decisione del 2022 dell'ACCG, la prescrizione della responsabilità penale per frodi gravi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò posto, una decisione oggetto di un ricorso per cassazione non può, in linea di principio, essere considerata come una decisione avente autorità di cosa giudicata.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² Sentenza della Corte del 24 luglio 2023 nella causa Lin, [C-107/23 PPU](#) (v. altresì comunicato stampa n. [129/23](#)).

³ L'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, intitolato «*Nulla poena sine lege*», si fonda sul principio di legalità e di irretroattività in materia penale. Esso stabilisce che nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Tale disposizione tutela gli individui dall'esercizio arbitrario dell'azione penale e costituisce un elemento fondamentale dello Stato di diritto.

⁴ In virtù di tale principio di ordine costituzionale, è, in particolare, vietato ai giudici rumeni applicare parzialmente normative penali successive combinando alcune delle loro disposizioni, comprese quelle relative alle modalità di calcolo del termine di prescrizione della responsabilità penale. Il principio della *lex mitior*, così come interpretato dalla Corte costituzionale rumena, comporta, in caso di successione di regimi giuridici, la scelta e l'applicazione della legge che, nel complesso, garantisca all'imputato il beneficio di una situazione più favorevole, senza tuttavia che sia consentito combinare le disposizioni favorevoli delle leggi successive e creare, per via giurisprudenziale, un regime ibrido (*lex tertia*).

⁵ Meccanismo mediante il quale il decorso del tempo fa venir meno la possibilità di agire in giudizio. In altre parole, se le autorità non hanno avviato un procedimento penale entro un determinato termine, perdono definitivamente il diritto di farlo.

⁶ L'incostituzionalità riguardava l'articolo 155, paragrafo 1, del codice penale del 2009, in quanto tale disposizione violava il principio costituzionale di determinatezza e prevedibilità della legge penale, consentendo che atti processuali interrompessero il termine di prescrizione della responsabilità penale anche nei casi in cui tali atti non erano stati comunicati al sospettato o all'imputato.

⁷ Vale a dire, atti processuali o sentenze che interrompono la prescrizione della responsabilità penale.

⁸ Decisione n. 67/2022 dell'ACCG.

⁹ Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995.